

STATUTO

oooo

Art.1. Denominazione e natura. E' costituita, quale università della terza età, l'associazione culturale senza scopo di lucro, apartitica e apolitica, denominata "50&Più Università" (chiamata più avanti per brevità "Università"), promossa dalla 50&Più e strutturata secondo criteri organizzativi di partecipazione, pluralismo e democraticità degli organi.

Art. 2. Sede sociale e ambiti territoriali. La sede sociale è in Roma. E' data facoltà all'Università di istituire sedi in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Art. 3. Finalità e sinergie. L'Università ha finalità culturali nell'ambito della istruzione e della formazione degli appartenenti principalmente, ma non esclusivamente, alla cosiddetta terza età, organizzando programmi di apprendimento culturale e formativo lungo tutto l'arco della vita. Più in particolare essa si propone di:

- a. promuovere lo sviluppo culturale e sociale degli iscritti mediante l'attivazione di corsi, seminari, convegni, laboratori e ricerche, attinenti soprattutto la condizione adulta e anziana;
- b. operare un confronto permanente tra le culture delle precedenti generazioni e quelle attuali per far emergere ciò che di più utile e singolare è stato prodotto dall'umanità, preservarlo dall'oblio del tempo e valorizzarlo;
- c. organizzare attività di istruzione e formazione, anche superiore, compresa quella professionale, con particolare attenzione alle specificità territoriali;
- d. promuovere ogni altra iniziativa idonea alla valorizzazione del patrimonio psico-fisico e spirituale della persona adulta e anziana;
- e. intrattenere rapporti di conoscenza e collaborazione con altri enti pubblici e privati, istituzioni universitarie, culturali, sociali, turistiche, che abbiano finalità analoghe;
- f. promuovere l'integrazione fra cittadinanze attraverso la reciproca valorizzazione di risorse ed esperienze umane, culturali, professionali, generazionali;
- g. svolgere attività editoriali finalizzate al raggiungimento degli scopi sopra descritti;
- h. rappresentare le istanze sopraddette presso gli organismi internazionali competenti.

Per il più efficace raggiungimento degli scopi di cui sopra, e per la loro divulgazione, l'Università può stipulare apposite convenzioni con altre università, *organizzazioni* e

istituzioni similari, che ne accettino le finalità, lo spirito e le norme. Le convenzioni, proposte dalla Presidenza, devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio Generale, che le rende definitive.

Per la migliore realizzazione dei suoi scopi, inoltre, l'Università potrà avvalersi dell'Associazione 50&Più, previo accordo con gli organi della stessa.

Art. 4. Iscrizioni all'Università ed alle sue attività. Le iscrizioni all'Università avvengono liberamente e in particolare senza distinzione di razza, religione, condizione sociale, opinioni politiche, nel pieno rispetto dei principi di democrazia, pluralismo, apartiticità, aconfessionalità, con il vincolo dell'osservanza del presente statuto e del suo spirito ed il pagamento dei prescritti contributi.

Art. 5. Adesione dell'Università ad altri organismi. L'Università può far parte di organismi nazionali e internazionali cui aderiscano istituzioni aventi scopi analoghi o affini ai suoi. Tale adesione deve essere ratificata dal Consiglio Generale.

Art. 6. Soci, allievi, docenti, coordinatori

Soci. Sono soci fondatori le persone che hanno dato vita all'Università sottoscrivendone l'atto costitutivo, e continuano a partecipare assiduamente alle sue attività.

Sono soci ordinari i cittadini italiani e stranieri che, eventualmente anche in rappresentanza di persone giuridiche, condividendo le finalità dell'Università collaborano per la realizzazione delle stesse accettandone lo statuto, chiedendo di esservi ammessi e dando la loro disponibilità a svolgervi una attiva partecipazione di servizio. Le domande, istruite e proposte dalla presidenza, sono accolte e ratificate dal Consiglio Generale.

E' socio di diritto un rappresentante dell'Associazione 50&Più designato dagli organi di questa e ratificato dal Consiglio Generale dell'Università.

Può infine essere accettato come socio un rappresentante degli organismi convenzionati o aderenti di cui all'art. 3.

E' dovuta dai soci una quota associativa il cui importo viene stabilito dall'Assemblea nazionale, su proposta del Consiglio generale.

Allievi. Sono allievi dell'Università le persone adulte e anziane che chiedano di esservi ammesse per la frequenza delle attività culturali, didattiche e formative, siano in regola con il pagamento dei contributi stabiliti e accettino le finalità, lo spirito e le norme dell'Associazione.

E' dovuta dagli allievi una quota di iscrizione all'Università e, ove previsti, contributi per i singoli corsi.

Docenti. Sono docenti, per la durata del loro incarico, le persone adulte e anziane che, provenienti preferibilmente dall'insegnamento universitario o da attività e strutture di carattere culturale, hanno la responsabilità didattica di un corso, di un laboratorio, di ricerche o di altre iniziative programmate dall'Università.

Coordinatori. Sono coordinatori, per la durata dell'anno accademico, le persone che hanno l'incarico di gestire uno o più settori delle attività universitarie. Esse vengono nominate dalla Presidenza centrale, e ratificate dal Consiglio Generale

Art. 7. Perdita della qualifica di socio. La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni;
- decadenza;
- esclusione.

La decadenza è automatica in caso di morosità nel pagamento dei contributi dovuti e viene dichiarata *dal* Consiglio Generale.

Il provvedimento di esclusione viene adottato dal Consiglio Generale a maggioranza di tre quarti dei presenti su proposta di chiunque vi abbia interesse, nei confronti dei soci che si rendano responsabili di atti gravemente o ripetutamente contrari al presente statuto, alle disposizioni degli organi, agli interessi o al buon nome dell'Associazione o che per tre convocazioni consecutive non partecipino ai lavori senza darne adeguata e accettata motivazione.

Il socio dichiarato decaduto o escluso può ricorrere al collegio dei Probiviri.

Il socio dimissionario, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 8. Organi dell'università

Sono organi dell'Università:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Generale;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è composta da tutti i soci. E' convocata dal Presidente o dai tre quarti dei soci o dei componenti il Consiglio Generale. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo di convocazione e l'orario della prima e della seconda convocazione. Detta convocazione deve essere effettuata tramite raccomandata, fax o email almeno 10 (dieci) giorni di calendario prima della data fissata.

Può essere chiamata a referendum consultivo dallo stesso Consiglio Generale o dal Presidente

L'Assemblea si intende costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 51% dei soci, direttamente o per delega; in seconda convocazione l'Assemblea è costituita qualunque sia il numero di presenti e dei delegati.

Il Presidente dell'Assemblea viene nominato di volta in volta a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria viene obbligatoriamente convocata nel caso di scioglimento dell'Università o di modifiche statutarie. Delibera a maggioranza del 60% dei voti esprimibili per le modifiche statutarie e del 75% dei voti esprimibili per lo scioglimento della Associazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno e delibera a maggioranza della metà più uno dei voti presenti personalmente o per delega.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- 1) Valutare la relazione annuale sulle attività presentata dal Consiglio generale ed in relazione ad essa rivolgere agli organi eventuali azioni correttive o migliorative e orientamento di sviluppo delle stesse attività.
- 2) Approvare i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio generale;
- 3) Ammettere nuovi soci e ratificarne lo status per i soci di diritto previsti all'art.6.
- 4) Eleggere ogni 5 anni al suo interno il Consiglio generale;
- 5) Nominare ogni 5 anni il Collegio dei Proviviri.

Il Consiglio Generale. Il Consiglio Generale è l'organo deliberativo dell'Università e dura in carica 5 anni. E' composto dai soci fondatori e da soci ordinari eletti dall'Assemblea, per un massimo di 50 unità. Partecipa con voto deliberativo il rappresentante della 50&Più designato ai sensi dell'art. 6.

Il Consiglio Generale viene convocato dal Presidente (che ne fa parte) almeno una volta l'anno, e comunque quando se ne ravvisa la necessità, a mezzo lettera raccomandata o fax, o posta elettronica, almeno 10 (dieci) giorni di calendario prima della data fissata. La convocazione reca l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

La convocazione del Consiglio Generale può altresì essere richiesta per iscritto dalla maggioranza dei consiglieri, e qualora il Presidente non provveda a effettuarla entro il mese successivo a quello della richiesta lo stesso Consiglio Generale può autoconvocarsi a maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Generale ha il compito di:

- 1) . eleggere il Presidente dell'Università
- 2) . approvare o correggere le linee programmatiche e gestionali dell'Università, sulla base delle proposte formulate dalla Presidenza, nonché delle proposte emerse nel proprio seno e delle raccomandazioni dell'assemblea, portandole poi obbligatoriamente alla ratifica dell'Assemblea successiva;
- 3) . Predisporre i bilanci annuali preventivi e consuntivi da portare all'Assemblea
- 4) . predisporre, su proposta della Presidenza, la misura delle quote associative annuali per le attività di rappresentanza, promozione, informazione, ricerca, organizzazione e funzionamento degli organi, sostenute dalla stessa sede centrale, da portare alla approvazione dell'Assemblea;
- 5) . Fissare l'importo massimo delle quote d'iscrizione degli allievi di cui all'art.6;
- 6) vigilare sull'attuazione coerente dello statuto e della missione dell'Università
- 7) predisporre le modifiche allo statuto da portare alla deliberazione dell'Assemblea in sessione straordinaria;
- 8) proporre lo scioglimento dell'Associazione, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, da portare alla deliberazione dell'Assemblea in sessione straordinaria;
- 9) Deliberare eventuali accordi e convenzioni con gli organismi di cui all'art 3 comma 2;

- 10) deliberare su ogni altro oggetto propositogli, che non sia di competenza di altri organi.
- 11) Le decisioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza della metà più uno dei presenti e impegnano tutti i soci, anche dissenzienti o assenti;

Il Presidente. Viene eletto dal Consiglio Generale. Rimane in carica cinque anni ed ha la rappresentanza legale dell'Università nei confronti dei terzi, nonché la responsabilità dell'efficiente perseguimento dei programmi e dei deliberati del Consiglio Generale. Convoca lo stesso Consiglio Generale. Ha la firma, che può delegare. Nei casi di necessità e urgenza esercita i poteri del Consiglio, riferendo ad esso ai fini della necessaria ratifica nella prima riunione successiva.

Il Collegio dei Probiviri. E' composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea e dura in carica 5 anni. Il primo eletto dei quali, purchè di comprovata competenza giuridica, assume il ruolo di presidente; in caso contrario, viene eletto dal Collegio stesso a maggioranza dei voti dei presenti e a scrutinio segreto. In caso di parità, si ripete la votazione; in caso di ulteriore parità, il Presidente viene nominato dal Presidente dell'Associazione tra i componenti del collegio stesso. Ha il compito di esprimere pareri alla Presidenza e al Consiglio Generale in materia statutaria e disciplinare, nonché di dirimere conciliativamente eventuali conflitti fra organi o fra un organo e un socio. Ha anche il compito di fornire la corretta interpretazione di statuto e regolamenti, laddove possano sorgere delle divergenze interpretative. Il suo parere è obbligatorio prima della eventuale dichiarazione di decadenza di un socio. Qualora il numero dei probiviri scenda al di sotto di tre la prima Assemblea successiva provvede alla integrazione. L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altro incarico associativo.

Art. 9. Finanziamento.

Il finanziamento dell'Università proviene da:

- a. quote associative;
- b. quote di iscrizione e di partecipazione ai corsi ed alle altre attività da parte degli allievi;
- c. contributi di associazioni ed enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- d. lasciti e donazioni;
- e. rimborsi derivanti da convenzioni;
- f. entrate da attività commerciali e produttive marginali direttamente connesse con il raggiungimento degli scopi sociali, e più in particolare pubblicazioni didattiche a uso degli allievi, viaggi di integrazione dei corsi di studio, ricerche su materie direttamente insegnate nei corsi, e simili;
- g. ogni altra entrata consentita dalla legge, che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Le quote e i contributi, nonché i beni acquistati dall'Università, vanno a costituire il fondo comune della medesima, il quale non è divisibile né ripetibile pro quota in caso di recesso, decadenza o esclusione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'utilizzo del fondo comune per iniziative organizzative avverrà su delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 10. l'Organizzazione Promotrice.

L'Università riconosce e valorizza il ruolo dell'Organizzazione Promotrice, la quale, designa un suo rappresentante nel Consiglio Generale

Alla Organizzazione Promotrice viene inoltre devoluto, come da art. 8 del presente statuto, il patrimonio dell'Università in caso di scioglimento della stessa per essere destinato alla promozione di iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio psico-fisico e spirituale della persona adulta e anziana.

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 28 ottobre 2013)